



COMUNE DI CHIGNOLO PO

Cod. Comune 11185

G.C.	176	14/12/2018
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE		

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno 2018 addì 14 del mese di DICEMBRE alle ore 18.00 nella sede municipale, ai sensi del vigente statuto comunale, si è riunita, la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

Cognome e nome	Qualifica	Presenti
RICCARDO CREMASCHI	Sindaco	SI
BOSSI PIERINO	Vicesindaco	SI
CHIESA CARLA	Assessore	SI
MULAZZI STEFANIA	Assessore	SI
GENNARI LUCA	Assessore	NO

Partecipa il Segretario Comunale dott. GIUSEPPE FERRARA, il quale cura la redazione del presente verbale.

Il Sig. RICCARDO CREMASCHI, SINDACO, assunta la Presidenza della seduta e constatata la legalità dell'adunanza, apre la seduta e sottopone all'esame della Giunta l'oggetto indicato all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n. 108/2018 si adottava lo schema di regolamento per la determinazione e ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, dando atto che lo stesso sarebbe stato sottoposto alla validazione delle organizzazioni sindacali per le parti di loro competenza;

Atteso che lo stesso, trasmesso tali organizzazioni non ha ricevuto osservazione, e che in sede di definizione di approvazione del contratto collettivo integrativo, è stato approvato;

Ritenuto, perciò, procedere alla sua approvazione definitiva;

Visto il D.Lgs 267/00;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 5 Lavori Pubblici Patrimonio;

Visto l'allegato parere favorevole di regolarità Contabile espresso dal Responsabile del Servizio 2 Economico Finanziario;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di approvare il regolamento per la determinazione e ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche che composto da n. 10 articoli si allega alla presente quale sua parte integrante e sostanziale
2. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata successiva ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. L.gs 267/2000.



COMUNE DI CHIGNOLO PO

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 - ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto.

Addì, 14/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Marina Erci)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 5 LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione in oggetto.

Addì, 14/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Alessandro Fraschini)

ADOTTATA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 176

DEL 14/12/2018

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Ing. RICCARDO CREMASCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. GIUSEPPE FERRARA

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa è pubblicata all'Albo Pretorio dal 21/12/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi .

Lì, 21/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to dott. GIUSEPPE FERRARA

E' copia conforme all'originale

Chignolo Po, 21/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. GIUSEPPE FERRARA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione

- è stata dichiarata ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 immediatamente eseguibile
- è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Lì 21/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI CHIGNOLO PO
Provincia di Pavia

REGOLAMENTO
PER LA DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Approvato con deliberazione Giunta Comunale n. del

Sommario

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Esclusioni

Articolo 3 - Alimentazione del fondo per opere o lavori

Articolo 4 - Alimentazione del fondo per servizi e forniture

Articolo 5 - Risorse non utilizzate per attività affidate all'esterno o non effettuate

Articolo 6 - Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale

Articolo 7 - Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo

Articolo 8 - Incentivi per il personale di centrale unica di committenza

Articolo 9 - Utilizzo del restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo

Articolo 10 Norme finali, entrata in vigore e abrogazioni

-

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento concerne la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Esso trova applicazione per le attività riferibili a contratti banditi successivamente al 19 aprile 2016, svolte dal personale dell'Ente, con esclusione di quello con qualifica dirigenziale, per il quale non si applica la presente disciplina. Per le attività riferite a contratti banditi entro tale data, quantunque ancora in corso di svolgimento, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti in materia.

2. Al fine di incentivare le funzioni tecniche, le risorse finanziarie determinate nella misura indicata ai successivi articoli 3 e 4, a valere sugli stanziamenti previsti per singoli opere o lavori, servizi e forniture, sono destinate ad un apposito fondo.

3. Tali risorse rientrano in quelle destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa, ai sensi della vigente Contratto nazionale di lavoro, ma la disciplina in ordine al loro utilizzo è quella stabilita dal presente Regolamento.

4. In ogni caso, per il periodo intercorrente tra il 19 aprile 2016 ed il 31 dicembre 2017, l'entità delle risorse finanziarie di cui al successivo articolo 6 deve essere rispettoso dei limiti posti all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale. A tal fine la Giunta definisce le concrete condizioni attuative del presente regolamento, definendo, nel rispetto dei limiti in esso previsti, nell'ambito del quadro economico dell'intervento, l'ammontare delle risorse destinate al fondo.

5. A decorrere dal 1 gennaio 2018, a seguito delle modifiche legislative intervenute, le predette risorse non sono più assoggettate ai suddetti limiti relativi al trattamento accessorio del personale

Articolo 2 - Esclusioni

1. La presente disciplina non si applica:

a) ai servizi non ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) ai contratti di lavori, servizi o forniture che non siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa. Dall'entrata in vigore del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

Articolo 3 - Alimentazione del fondo per opere o lavori

1. A valere sugli stanziamenti indicati al comma 2 dell'articolo 1, al fondo sono destinate, per ciascuna opera o lavoro, risorse finanziarie in misura pari alla percentuale dell'importo posto a base di gara, come prevista e modulata in relazione alla fascia d'importo, dalla seguente tabella:

Importo	% da destinare al fondo
Fino ad € 500,000,00	1,80
Oltre € 500.000,00 fino alla soglia comunitaria	1,90
Oltre la soglia comunitaria	2,00

2. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, che non siano riconducibili ad errori di progettazione dei tecnici interni, le risorse finanziarie destinate al fondo sono ricalcolate sulla base del nuovo importo posto a base di gara.

3. In caso di appalti divisi per lotti la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale".

4. Per gli interventi riferibili a contratti banditi successivamente al 19 aprile 2016 ed alla data attuale già conclusi la somma base destinata agli incentivi di cui trattasi è quella indicata nel quadro economico dei relativi lavori a prescindere dalla graduazione di cui al precedente c.1, sempre che rientri nel limite massimo del 2%, Tali somme sono utilizzate nelle misure di cui al successivo art. 6 e di quant'altro previsto dal presente Regolamento.

Articolo 4 - Alimentazione del fondo per servizi e forniture

1. A valere sugli stanziamenti indicati al comma 2 dell'articolo 1, al fondo sono destinate, per ciascun servizio e fornitura, risorse finanziarie in misura pari alla percentuale dell'importo posto a base di gara, come prevista e modulata in relazione alla fascia d'importo, dalla seguente tabella:

Importo	% da destinare al fondo
Fino alla soglia comunitaria	1,90
Oltre la soglia comunitaria	2,00

Articolo 5 - Risorse non utilizzate per attività affidate all'esterno o non effettuate

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche è annualmente incrementato con le risorse non utilizzate nell'anno precedente, derivanti da prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno ovvero derivanti dalla mancata effettuazione delle attività previste, a seguito di quanto accertato dal competente Responsabile di servizio, ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

2. Le risorse di cui al comma 1, incrementano proporzionalmente l'ammontare degli incentivi per ciascun'opera o lavoro, servizio, fornitura previsti nell'anno nel quale le risorse stesse confluiscono.

Articolo 6 - Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale

1. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dei precedenti articoli 3, 4 e 5, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura tra il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti nonché tra i loro collaboratori.

2. Gli importi di cui al comma precedente sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e dai medesimi importi sono altresì dedotte le risorse necessarie alla copertura degli oneri Irap gravanti sull'amministrazione.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite come segue tra i dipendenti che svolgono le seguenti attività :

Attività svolta	% massima riconoscibile
Programmazione della spesa per investimenti	5
Verifica preventiva dei progetti	15
Predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti	10
Responsabile unico del procedimento	45
di cui	
per la fase di progettazione	20
per la fase di affidamento	10
per la fase di esecuzione	15
Direzione dei lavori o dell'esecuzione della fornitura o del servizio	20
Collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità	10
Collaudatore statico se necessario	10
Collaboratori per lo svolgimento delle attività di cui sopra	15

4. L'effettiva determinazione delle percentuali da riconoscersi alle figure di cui al comma 3, nel rispetto del limite massimo ivi stabilito, spetta al Responsabile di servizio competente, in ragione della complessità e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, anche tenuto conto della tipologia e delle relative fasce di importi indicate nei precedenti articoli 3 e 4.

5. A tal fine, il Responsabile di servizio, in fase di programmazione e affidamento e di quella esecutiva, conferisce gli incarichi e individua nominativamente i collaboratori, provvedendo anche a ripartire, tra i soggetti eventualmente coinvolti nelle medesime attività o prestazioni, le percentuali di partecipazione. Nello stesso provvedimento fissa, previo confronto con gli interessati, la cronologia per i rispettivi adempimenti, necessaria ai

fini di cui al successivo articolo 7. Per gli interventi riferibili a contratti banditi successivamente al 19 aprile 2016 e conclusi o in fase di conclusione alla data di approvazione definitiva del presente Regolamento si prescinde da tale provvedimento e si procede unicamente alla liquidazione degli incentivi nel rispetto delle percentuali stabilite nel presente Regolamento.

6. I collaboratori delle diverse figure professionali sono da individuare, di norma, tra il personale appartenente allo specifico servizio o, comunque, in possesso di adeguata competenza ed in materia che, di volta in volta, partecipa direttamente allo svolgimento delle attività indicate al comma 3.

7. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente, sono destinate ad incrementare il fondo relativo agli incentivi per funzioni tecniche, secondo quanto previsto dal precedente articolo 5. La quantificazione delle quote da ridestinare al fondo è comunque determinata con i provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, nei quali il valore di tale destinazione deve trovare analitica motivazione con riguardo alla percentuale delle prestazioni non assegnate al personale interno. Sono invece devolute in economia le quote parti di incentivo relative a prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale.

8. Nel caso in cui Responsabile di servizio sia direttamente coinvolto nello svolgimento delle attività o prestazioni di cui al presente articolo, le decisioni di cui ai commi 4 e 5 sono assunte dal segretario comunale, dopo aver acquisito la proposta formalizzata dal responsabile di servizio competente e gli ulteriori elementi istruttori e le informazioni eventualmente ritenuti necessari. Gli incentivi sono riconosciuti, in ragione delle prestazioni effettivamente compiute, soltanto quando l'opera o lavoro, servizio, fornitura sia posto in affidamento.

Articolo 7 - Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo fissato dalla Giunta nel quadro economico è disposta, dal Responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Tale accertamento è effettuato con continuità dal Responsabile di servizio e può determinare l'adozione dei provvedimenti di cui al 5° comma del precedente articolo 6 adottati dal soggetto che ha adottato la determinazione che si va a modificare seguendo la stessa procedura interna. Questa attività è svolta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e prevede apposite verifiche e controlli in itinere.

2. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante i dipendenti che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza o per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico e, fatte salve le eventuali responsabilità disciplinari, amministrative o contabili, le relative somme sono devolute in economia. Nel caso il Responsabile di servizio accerti la non effettuazione delle attività previste, per ragioni indipendenti dalla volontà del personale interessato, le relative quote di incentivo rientrano nel fondo, con le modalità previste dal precedente articolo 5.

3. L'accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo, nei valori stabiliti.

4. L'accertamento potrà considerarsi parzialmente positivo se tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi la cui responsabilità sia imputabile ai dipendenti incaricati, non superiori al 20% dei tempi assegnati o si siano rilevati lievi errori o mancanze nello svolgimento delle attività di competenza, ma che, comunque, non abbiano comportato aumenti dei costi previsti, depurato del ribasso d'asta offerto o la necessità di varianti progettuali. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati, il Responsabile di servizio dispone la corresponsione degli incentivi ai dipendenti coinvolti, ma con una decurtazione commisurata alla dimensione del ritardo o degli errori o mancanze rilevate. Le somme decurtate sono devolute in economia.

5. L'accertamento è da considerarsi negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state, ma con ritardi, imputabili a dipendenti incaricati, superiori a quelli indicati al comma 4 o con gravi errori o mancanze degli stessi. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati e fatte salve le valutazioni in ordine alle eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, il Responsabile di servizio dispone di non corrispondere alcun compenso ai dipendenti coinvolti, devolvendo le relative somme in economia.

6. In ogni caso, gli incentivi di cui al presente regolamento, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. A tal fine i dipendenti coinvolti, nel caso in cui ricorra tale

ipotesi sono obbligati a segnalarlo tempestivamente ed, in ogni caso, prima della liquidazione delle somme di cui trattasi.

7. Al fine di assicurare la rigorosa applicazione della norma di cui al comma precedente, senza artificiose ed elusive operazioni di anticipo o ritardo nel pagamento, la liquidazione degli incentivi, da parte del Responsabile di servizio competente, può avvenire:

- a) per le attività svolte nella fase di programmazione e affidamento, entro trenta giorni dall'avvenuto affidamento;
- b) per le attività riferite alla fase esecutiva, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione degli elaborati finali, intendendo per tali il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero la certificazione concernente la positiva verifica di conformità.

8. Il Responsabile del servizio finanziario, dispone l'effettiva erogazione dei compensi entro i successivi trenta giorni, verificando il rispetto del limite di cui al precedente comma 6. Le eventuali somme eccedenti il predetto limite costituiscono economie.

9. Nel caso di fasi esecutive particolarmente prolungate, comunque superiori all'anno, è possibile, previa effettuazione, in ogni caso, degli accertamenti di cui al presente articolo, la remunerazione, in più fasi, delle attività già concretamente e positivamente svolte, le cui scadenze debbono però essere puntualmente predeterminate nei provvedimenti di cui al 5° comma dell'articolo 6.

10. Nel caso in cui il Responsabile di servizio sia direttamente coinvolto nello svolgimento in attività o prestazioni di cui all'articolo 6, la liquidazione è effettuata dal segretario comunale, restando comunque a carico del Responsabile tutta l'attività di cui ai precedenti comma del presente articolo che, comunque, ne riferisce in occasione della proposta formalizzata di liquidazione che, in ogni caso, deve presentare al suddetto segretario.

Articolo 8 - Incentivi per il personale di centrale unica di committenza

1. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dagli articoli 3 e 4, da determinare, comunque, sulla base di specifici accordi convenzionali tra gli enti coinvolti.

Articolo 9 - Utilizzo del restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo

1. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dei precedenti articoli 3, 4 e 5 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

2. Con gli atti di programmazione economico-finanziaria e gestionale, l'Ente individua la tipologia degli acquisti e i relativi ambiti di intervento cui destinare le risorse di cui al comma 1.

Articolo 10 - Norme finali, entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.

2. Tutti i provvedimenti di cui al presente regolamento sono adottati con determinazione dei soggetti indicati, la cui pubblicazione assolve a tutti gli obblighi di pubblicità ed informazione agli interessati previsti dalla legge.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti nell'Ente.

4. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge. Nelle more del suo adeguamento si applica immediatamente la norma sopravvenuta.
5. Il presente Regolamento entra in vigore alle condizioni e nei termini previsti dallo Statuto,.